

**TRIBUNALE DI VENEZIA****SEZIONE IMPRESA**

N. 10017/2024 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 17.7.2024, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento cautelare iscritto al n. 10017/2024 R.G., promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.5.2024 da \*, rappresentato e difeso dall'avv. \*, ricorrente, contro \*, in persona del curatore speciale avv. \*, in proprio ex art. 86 c.p.c., \*, rappresentata e difesa dall'avv. \*, resistenti, in punto: accesso ai documenti sociali; revoca di amministratore.

**MOTIVI**

Con ricorso depositato in data 22.5.2024 il sig. \* esponeva che:

- egli era socio al 50% e amministratore con deleghe della \* - la sorella \* era socia al 50% e Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società;
- l'art. 29 dello statuto prevedeva, per il caso in cui fosse nominato un Consiglio di Amministrazione, che questo potesse delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente;
- con delibera dell'8.1.2015 l'organo amministrativo attribuiva a ciascuno dei due amministratori poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e congiunti per la straordinaria amministrazione;
- 1 - \* era proprietaria al 100% della società di diritto svizzero \* (di seguito: \*, costituita nel 2013 e amministrata da \* a partire dal 2014, con carica a tempo indeterminato);
- \* e \* avevano il medesimo oggetto sociale, ossia la fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
- \* cedeva i semilavorati a \* che li completava e quindi li rivendeva a \* - nel corso del 2023 egli aveva chiesto documenti e notizie circa \* alla sorella, la quale però aveva fornito un'informazione soltanto parziale e incompleta;
- ciò aveva impedito l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022 di \* il quale avrebbe dovuto recepire e dar conto dei rapporti con \* che al 31.12.2022 aveva registrato un patrimonio netto negativo di CHF 106.917;
- nello specifico, dopo che non era stato possibile approvare il bilancio al 31.12.2022 di \* perché rispetto alla bozza anticipatagli era necessario cambiare i dati di \* (Consiglio di Amministrazione del 13.7.2023), egli aveva cercato di approfondire i rapporti di debito/credito tra le due società, ma \* aveva rappresentato che l'argomento sarebbe stato affrontato dopo l'approvazione del bilancio, ma del tutto illogicamente, posto che tale approfondimento rivestiva carattere preliminare rispetto all'approvazione del bilancio di \*
- alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 6.12.2023 e del 20.12.2023 la sorella

aveva continuato a sottoporre il medesimo progetto di bilancio portato a luglio, ma egli manifestava voto contrario per la presenza di una serie di irregolarità, ossia:

a) la delibera del 16.6.2023 con cui \* aveva approvato il suo bilancio al 31.12.2022 era manifestamente invalida, perché \* quale legale rappresentante di \* aveva votato favorevolmente nonostante l'assenza di qualsivoglia preventiva delibera dell'organo amministrativo di \* e in conflitto di interessi, posto che la sorella aveva votato per l'ampio scarico di responsabilità a se stessa quale amministratrice unica di \* e si era autoconfermata nella carica;

b) \* era creditrice di \* per un finanziamento fruttifero soci di € 830.000,00 che, giusta convenzione tra le due società stipulata in data 4.12.2015, era postergato, non era esigibile, non poteva essere rimborsato e non poteva essere messo a garanzia: nel bilancio di \* tuttavia, tale credito non era stato integralmente svalutato e non era stato nemmeno iscritto un fondo di svalutazione in misura pari al suo ammontare;

c) il finanziamento di cui al punto precedente era stato restituito da \* a \* per € 50.000,00 in data 19.12.2019 e per € 50.000,00 in data 21.12.2022, in violazione della convenzione del 4.12.2015, che prevedeva che il prestito non potesse essere rimborsato: nondimeno, il bilancio di \* non rilevava alcun fondo rischi di importo corrispondente a tali somme illegittimamente percepite, che avrebbero potuto essere oggetto di richiesta di restituzione;

d) mancava l'indicazione del credito per gli interessi in relazione al finanziamento di cui al punto c);

e) la partecipazione di \* in \* non era stata svalutata, nonostante la controllata avesse patrimonio netto negativo e la relazione della società di revisione di \* desse atto che questa aveva un'eccedenza di debito;

f) \* inoltre, aveva verso \* un credito commerciale, che però non era stato svalutato nonostante la controllata non lo avesse rimborsato dopo la scadenza e avesse un patrimonio netto negativo;

- \* si era rifiutata di inviargli della ulteriore documentazione di \* che egli aveva richiesto e non aveva riscontrato la sua richiesta di convocare un consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sui rapporti tra \* e \* - egli aveva diritto di accedere alla documentazione sociale di \* che la sorella, coamministratrice, non gli metteva a disposizione;

- \* avrebbe dovuto essere revocata dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di \* in considerazione delle gravi irregolarità gestorie compiute, consistite nell'impedito controllo, nella mancata convocazione dell'organo amministrativo per affrontare i rapporti tra \* e \* nella condotta tenuta prima e durante l'assemblea di \* che aveva approvato il bilancio al 31.12.2022 (omessa sottoposizione della tematica all'organo amministrativo di \* e voto favorevole all'ampio scarico di responsabilità), nella redazione del progetto di bilancio di \* in violazione dei principi contabili e nell'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente \*, che si era rifiutato di avere contatti con il marito di \* dopo che questi gli aveva devastato la postazione di lavoro;

Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

3 "In via preliminare: disporsi la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. che rappresenti ed assista \* in questo procedimento In via principale:

- a. disporsi la revoca dell'amministratore della società \* ignora \* ;
- b. ordinarsi a \* in persona del legale rappresentante pro tempore le misure urgenti che risultino maggiormente idonee anticipare gli effetti dell'emananda sentenza e in particolare ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. ordinarsi l'immediata messa a disposizione del ricorrente della seguente documentazione di \* :
  - i. estratti di tutti i conti correnti con i movimenti dal 1° gennaio 2023 alla data del ricorso con i relativi saldi attuali;
  - ii. elenco nominativo dei creditori di \* con l'indicazione dei rispettivi crediti;
  - iii. Fatture \* macchine e attrezzature 2021/2022/2023.
  - iv. Fatture pulizia prodotti 2021/2022/2023.
  - v. Fatture della tenuta contabilità 2021/2022/2023.
  - vi. Fatture costi Ufficio/Officina 2021/2022/2023.
  - vii. Fatture Formazione del Personale 2021/2022/2023.
  - viii. Fatture Consulenza aziendale 2021/2022/2023.
  - ix. Fatture Spese trasferta 2021/2022/2023.
  - x. Fatture RC Auto e muletto distinte per veicolo 2021/2022/2023.
  - xi. Fatture/scontrini per spese carburante per veicolo 2021/2022/2023.
  - xii. Fatture assistenza clienti/rappresentanza 2021/2022/2023.
  - xiii. Fatture Regali clienti con indirizzo a chi sono stati fatti del 2021/2022/2023.
  - xiv. Fatture pulizia locali 2021/2022/2023.
  - xv. Fatture leasing autovetture e termini contrattuali.
  - xvi. Fatture canoni di locazione e contratto di locazione uffici/produzione 2022.
  - xvii. Conti salari e stipendi di produzione.
  - xviii. mastrini contabili xix. registro iva vendite;
  - xx. registro iva acquisti;
  - xxi. libro giornale;
  - xxii. cedolini paga;
  - xxiii. estratti conto carte di credito intestate alla società;
  - xxiv. fatture di vendita;
  - xxv. fatture di acquisto;
- 4 stabilendosi le concrete modalità di attuazione del diritto di controllo e di accesso alla documentazione anche stabilendo che la convenuta si faccia parte diligente presso la controlla a \* ed il termine entro cui provvedere, fissandosi l'obbligo di pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo.

In ogni ipotesi con condanna all'integrale rifusione del compenso e delle spese di lite ivi incluse quelle generali nella misura del 15%, anche con riguardo a curatore speciale”.

\* si costituiva in giudizio in persona del curatore speciale avv. \* , nominato con decreto del 30.5.2024, deducendo che:

- il ricorrente chiedeva una notevole mole di documentazione che si riferivano ad una controllata e che non era nella disponibilità di \* - \* quale socio di \* non poteva nemmeno accedere alla complessa ed estesa documentazione chiesta dal ricorrente, posto che l'art. 697a della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) prevede che l'azionista abbia diritto di consultare soltanto “i libri e gli atti” e non la generalità della contabilità della società anonima e soltanto “nella misura in cui sia necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista”, ossia affinché possa essere esercitato in maniera informata il diritto di voto in assemblea, fermo restando che la consultazione non è ammessa laddove “comprometta segreti d'affari o altri interessi degni di protezione” e non è possibile far uscire la documentazione dalla sede sociale né trarne copia;
- la richiesta di informazioni avrebbe dovuto essere rivolta direttamente a \* che quale amministratore unico di \* aveva accesso alla documentazione contabile della medesima e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di \* era tenuta ad un costante e tempestivo flusso informativo reciproco con il ricorrente, imprescindibile per la formazione del bilancio di esercizio, funzione non delegabile ai sensi dell'art. 2381, quarto comma, c.c.;
- il diritto di ispezione non poteva essere esteso a tutta la documentazione della controllata;
- il ricorrente disponeva di tutta la documentazione necessaria per eseguire tutte le valutazioni di bilancio attinenti alla necessità di svalutare la partecipazione, il credito da finanziamento soci e il credito commerciale vantati da \* verso \* - l'intenzione degli amministratori era quella di valutare la partecipazione in \* al costo di partecipazione, e quindi in circa € 81.000,00, analogamente a quanto era accaduto nei bilanci 2020 e 2021;
- \* sosteneva che il dubbio circa la necessità di svalutare la partecipazione era sorto nel bilancio 2022, ma le condizioni per procedere in tal senso vi erano già da anni, posto che 5 \* aveva sempre praticamente operato con patrimonio netto negativo, nonostante la sua situazione patrimoniale fosse migliorata nel corso degli anni;
- considerazioni analoghe potevano essere svolte con riferimento al finanziamento postergato e al credito commerciale, i quali, in ossequio al principio di prudenza, già da tempo non avrebbero dovuto essere iscritti a valore pieno, stante la situazione finanziaria di \* e – con specifico riguardo al primo – la natura postergata;
- la domanda di revoca di \* dalla qualità di amministratore non era meritevole di accoglimento perché non era stata allegata l'esistenza di alcun danno attuale e vi sarebbe stato il concreto rischio di blocco dell'operatività della società, giacché il ricorrente avrebbe dovuto convocare l'assemblea per la sostituzione della resistente e, data la litigiosità delle parti, difficilmente sarebbe stato trovato l'accordo sulla figura del sostituto;
- in ogni caso, nessuno degli addebiti era infondato poiché: a) \* disponeva di tutta la documentazione necessaria per fare le proprie valutazioni circa \* per cui non si poteva parlare di impedito controllo; b) non vi era alcuna prova dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente \* ; c) il voto espresso da \* per conto di \* nell'assemblea di \*

per il discarico delle proprie responsabilità era stato espresso in conflitto d'interessi, ma se non sussistevano profili di responsabilità della resistente quale amministratore di \* non vi era nemmeno un danno attuale per \* la quale comunque in persona di \* avrebbe potuto impugnare la delibera; d) il pagamento eseguito da \* quale amministratore unico di \* di € 100.000,00 era illegittimo in quanto non conforme alla convenzione di postergazione ma non era foriera di danno per \* giacché la restituzione dell'importo costituiva l'eliminazione di un vantaggio illegittimo e in ogni caso tale somma avrebbe potuto essere imputata al credito commerciale o compensata con quest'ultimo.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle istanze cautelari del ricorrente.

Si costituiva, infine, anche \* puntualizzando in punto di fatto che:

- ella non aveva mai amministrato in totale autonomia \* posto che l'attività di quest'ultima aveva sempre richiesto e richiedeva un continuo confronto e rapporto con \* i cui dipendenti controllavano direttamente in loco le attività della controllata, con spese di trasferta a carico della controllante;

- il ricorrente controllava la produttività di tutte le società facenti parte del Gruppo Padoan;

6 - il responsabile amministrativo di \* e il fiduciario di \* avevano sempre creato il progetto del bilancio di esercizio di quest'ultima, inviandolo preventivamente alla controllante;

- il responsabile operativo di \* aveva effettuato in data 10.10.2023 la consuntivazione e il budget produzione di \* - \* aggiornava liberamente e discrezionalmente i listini di scambio commerciale intercompany con \* cosicché i dipendenti e gli amministratori della prima potevano entrare nei sistemi della seconda per controllare la documentazione ivi contenuta;

- fino febbraio 2024 i dipendenti di \* potevano accedere da remoto in totale autonomia e senza alcuna preventiva comunicazione e identificazione ai sistemi e ai programmi di \* successivamente ella aveva sollecitato l'introduzione di una procedura che prevedesse una preventiva comunicazione di accesso, della motivazione del medesimo e delle modifiche effettuate dai dipendenti di \* giacché si era verificata un'interruzione dovuta al fatto che i dipendenti della controllante modificavano continuamente ordini di produzione, quantitativi, listini prezzi senza darne comunicazione alla controllata;

- su ordine di \* il dipendente \*, amministratore del sistema gestionale di \* le aveva tolto le autorizzazioni e gli accessi a gran parte del sistema;

- lo scambio dei documenti tra le due società era molteplice, specialmente da \* a \* e tra le società e il revisore unico;

- vi erano state plurime richieste di recupero di copia dei documenti presso la sede di \* che ella aveva sempre assecondato;

- ella aveva più volte sollecitato il ricorrente al confronto sul tema \* ma \* i era sempre sottratto;

- il ricorrente, in qualità di amministratore con poteri disgiunti di \* avrebbe potuto esercitare i poteri informativi spettanti a quest'ultima, aveva libero accesso alla documentazione richiesta e comunque avrebbe potuto andare a recuperarla presso la sede di \* sia pure alle condizioni previste dalla legge svizzera;

- \* aveva deciso deliberatamente di non esercitare le predette prerogative e di non impugnare le delibere di approvazione dei bilanci di \* in cui erano recepiti i bilanci di \* - il ricorrente stava cercando di sollevare se stesso dalle responsabilità della propria inerzia e non aveva provato alcun atto di mala gestio;

7 - \* aveva preso possesso di tutti i token di \* In punto di diritto eccepiva che:

- la controversia avrebbe dovuto essere devoluta agli arbitri ai sensi dell'art. 35 dello statuto, che rinviava al Regolamento della Curia Mercatorum e dunque della Camera Arbitrale di Milano, che prevedeva il potere degli arbitri di adottare le misure cautelari;

- il ricorso era inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà, esistendo i rimedi tipizzati dell'art. 2409 c.c. per quanto riguardava la revoca dell'amministratore e del decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti sociali;

- il ricorso era inammissibile per mancata espressa indicazione della causa di merito;

- le doglianze del ricorrente avevano ad oggetto \* quale amministratore unico di \* che però era estranea al presente giudizio;

- il ricorso era inammissibile per carenza di interesse, poiché \* quale amministratore di \* poteva procurarsi autonomamente la documentazione oggetto della sua istanza cautelare;

- il ricorso era infondato perché il ricorrente, oltre a poter procurarsi autonomamente la documentazione di \* gestiva le condizioni dei rapporti con la medesima (tempi e modi delle forniture, prezzi di acquisto e vendita, rapporti con il personale dipendente), aveva ricevuto tutte le informazioni richieste e desiderava esclusivamente ostacolare la gestione delle due società;

- ella non aveva mai impedito né a \* né ai professionisti da lui incaricati di prendere conoscenza dei dati e delle informazioni di \* - era stato, anzi, il ricorrente a porre un veto alle trasferte del responsabile amministrativo di \* in \* e a chiedere al proprio incaricato di sospendere ogni attività ed iniziativa avente ad oggetto alla verifica contabile, fiscale e amministrativa relativa alla controllata;

- \* spendendo il nome di \* aveva incaricato un legale di procedere alla verifica contabile, amministrativa e fiscale di \* ma ella, quale amministratrice di quest'ultima, aveva preteso che il difensore avesse un mandato rilasciato congiuntamente dagli amministratori di \* trattandosi di atto di straordinaria amministrazione;

- alla seduta dell'organo amministrativo di \* del 10.7.2024 ella, pur manifestando il proprio dissenso, aveva acconsentito di svalutare la partecipazione in \* nonché il credito per finanziamenti soci e il credito commerciale, al solo fine di far approvare i bilanci di \* al 31.12.2022 e al 31.12.2023;

8 - ella aveva esaminato il bilancio di \* la cui approvazione era avvenuta nel rispetto della normativa svizzera;

- non vi era alcun conflitto di interessi, posto che gli interessi delle due società non erano confliggenti;

- i bilanci 2022 e 2023 di \* erano stati positivamente scrutinati dal revisore, che aveva certificato l'esistenza del requisito della continuità aziendale, nonché dalle autorità svizzere, che non avevano rilevato elementi di irregolarità nel corso dei controlli eseguiti;



- i progetti di bilancio di \* non contenevano alcuna irregolarità e, comunque, anche il ricorrente era gravato dal compito di redigere i progetti di bilancio, ma non vi aveva provveduto, dichiarando che non voleva farlo se non assieme a \* - non vi era alcuna prova dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente \* ;
- alla seduta dell'organo amministrativo di \* del 10.7.2024 \* aveva avanzato proposte di modifica ai bilanci 2022 e 2023 che non avrebbe potuto fare se non fosse stato in possesso della documentazione a loro supporto;
- non sussisteva il requisito del periculum in mora, posto che il ricorrente non aveva allegato alcun pregiudizio imminente e irreparabile e comunque, come già esposto, poteva autonomamente procurarsi la documentazione richiesta;
- era \* ad aver commesso irregolarità gestorie, attribuendosi compensi e rimborsi spese non deliberati e non spettanti.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa adozione di ogni meglio vista e ritenuto provvedimento, anche istruttorio in ordine ai fatti dedotti nella parte in fatto:

In pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale in virtù dell'applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello Statuto di Padoan In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa;

Nel merito, in via principale, (i) accertare la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa (ii) accertare l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora per le ragioni di cui alla narrativa e, conseguentemente e per l'effetto, respingere le domande avversarie e, sempre conseguentemente ai predetti accertamenti, o anche ad uno solo di questi, condannare il sig. \* ex art. 96 c.p.c. oltre all'integrale rifusione di anticipazioni e compensi di giudizio, tenendo indenne la resistente da qualsivoglia esborso.

9 Nel merito, in ogni caso revocare l'avv. \* quale amministratore pro tempore della società \*

In primo luogo, si ritiene di dover confermare la nomina dell'avv. \* quale curatore speciale di \* poiché, come si esposto nel decreto del 30.5.2024, “per gli atti di straordinaria amministrazione lo statuto della società \* prevede la rappresentanza congiunta, e dunque vi è conflitto di interessi tra il ricorrente e \* per la quale il mandato dovrebbe essere conferito congiuntamente dal ricorrente e dalla resistente \*, anch'essa amministratore” e che vi è “una domanda di revoca dalla carica di amministratrice di \*, la quale dovrebbe difendere sé stessa e contemporaneamente conferire procura – unitamente a \* – alla \* portatrice tuttavia di un interesse contrario a quello di \* ”.

In secondo luogo, quanto all'eccezione di compromesso sollevata da \* e sviluppata anche da \* all'udienza del 17.7.2024, va ricordato che l'art. 35 dello Statuto di \* prevede che “Tutte le controversie, salvo le limitazioni di legge, tra i soci, tra i soci e la società (nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori e liquidatori), comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato di Curia Mercatorum. Il collegio arbitrale sarà integralmente

nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum” (cfr. doc. n. 3 \* .

Come emerge dalla documentazione dimessa dalla società resistente, il rinvio al Regolamento della Curia Mercatorum a partire dal 1.1.2023 deve essere inteso come effettuato al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano [cfr. doc. n. 2 \* “a decorrere dal 1.1.2023 Curia Mercatorum (Curia) offrirà il servizio di Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) ed il relativo Tariffario. I procedimenti arbitrali basati su clausole arbitrali facenti riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere associate alla stessa si intendono riferiti alla CAM”].

L’art. 26 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in vigore dal 1.3.2023 è dedicato alle “Misure cautelari o provvisorie” e prevede quanto segue:

“1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

2. Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l’ordinanza senza sentire l’altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell’istante. In tal caso, il Tribunale Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l’istanza, fissa nei successivi 10 giorni l’udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale Arbitrale, all’udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.

4. L’eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta” (cfr. doc. n. 3 \* .

Tale previsione è in linea con l’art. 818 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022, prevede che “Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quinquies”.

Tale disposizione, nella formulazione appena riportata, è pacificamente applicabile al presente procedimento, in quanto introdotto successivamente al 28.2.2023.

\* sostiene che la competenza cautelari degli arbitri non sussisterebbe con riferimento alla controversia in esame, in quanto occorrerebbe far riferimento alla formulazione del Regolamento della Curia Mercatorum in vigore al momento dell’introduzione della clausola arbitrale, ossia nel 2014, il quale – in linea con la previgente disciplina processualcivile – non prevedeva la competenza cautelare degli arbitri (cfr. doc. n. 107 ricorrente).



Nella prospettazione del ricorrente, dunque, il richiamo al Regolamento della Curia Mercatorum dovrebbe essere inteso come un rinvio c.d. fisso al contenuto del medesimo e non come un rinvio c.d. mobile.

Sul punto va osservato che la clausola statutaria in esame rinvia ad un “regolamento arbitrale precostituito” e dunque prevede un c.d. arbitrato amministrato, con conseguente applicazione dell'art. 832 c.p.c., il quale al terzo comma prevede che “Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio”.

Da tale disposizione si ricava che il rinvio al regolamento arbitrale deve essere normalmente – ossia “salvo diversa volontà delle parti” – inteso come mobile, ossia al testo del regolamento in vigore al momento dell'introduzione del procedimento arbitrale, e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente al momento della stipulazione della clausola arbitrale.

11 Ne consegue che l'assunto di \* non è divisibile, poiché, rinviando al Regolamento della Curia Mercatorum, le parti avevano implicitamente accettato che potessero trovare applicazione anche le modifiche che sarebbero state successivamente apportate, non essendovi stata l'espressione di una chiara volontà di rinviare alla formulazione del regolamento vigente al momento dell'introduzione della clausola arbitrale e di escludere la rilevanza di eventuali modifiche che sarebbero state successivamente apportate, la quale invece sarebbe stata necessaria ai sensi di quanto chiaramente previsto dall'art. 832, terzo comma, c.p.c.

Ne consegue che l'eccezione di compromesso merita accoglimento, non essendo state specificamente dedotte da \* specifiche ragioni di urgenza che giustificano la necessità di ricorrere al giudice ordinario nonostante la presenza della clausola arbitrale; ad ogni buon conto, l'art. 26 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, come si è visto, prevede una specifica procedura inaudita altera parte.

La declaratoria di incompetenza che deriva dall'accoglimento dell'eccezione di compromesso, nondimeno, va limitata alla sola istanza cautelare di revoca di \* dalla qualità di amministratore di \* giacché soltanto tale domanda attiene a diritti disponibili.

Il diritto dei soci al controllo della documentazione sociale, infatti, non può essere compresso dalla volontà delle parti, se non in melius, e dunque deve ritenersi indisponibile (cfr. Trib. Bari, ord. 10 maggio 2004) e, di conseguenza, le relative controversie non possono essere considerate arbitrabili.

Passando, allora, ad analizzare la domanda proposta nei confronti di \* avente ad oggetto la consegna della documentazione di \* deve innanzitutto osservarsi che non rientra nell'oggetto del contendere il diritto di \* di accedere quale azionista/socia alla documentazione di \* posto che il ricorrente fa valere nella presente sede il suo diritto di socio e amministratore di \* di accedere alla documentazione.

Ne consegue che è assolutamente irrilevante ai fini del decidere il diniego opposto da \* all'avv. Brunetti, posto che \* aveva conferito l'incarico a tale professionista non già nel suo interesse, ma per conto della \* come si evince dalla lettura del contratto di mandato e della procura, nonché dalla lettera spedita dal professionista (cfr. docc. nn. 68, 69 e 70 ricorrente); era \* infatti, che avrebbe dovuto dolersi di tale opposizione all'ostensione della documentazione e non \* personalmente.

Così inquadrata, si ritiene che la domanda non possa essere accolta, poiché:

12 - il ricorrente chiede l'ostensione di una notevole mole di documentazione di \* e non di \* evidentemente eccedente rispetto alla dedotta necessità di esercitare le proprie prerogative di amministratore, che comunque nel caso di specie sono state esercitate – come si dirà – in modo sufficientemente informato;

- il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della società controllante;

- diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la differenziazione soggettiva tra la controllante e la controllata e ai soci della controllante verrebbero garantite delle prerogative analoghe a quelle dei soci della controllata nonostante possano essere privi di tale qualità (e nel caso di specie accade proprio questo, posto che \* non è socio di \* ;

le prerogative dei soci della controllante, peraltro, potrebbero anche essere maggiori rispetto a quelle dei soci della controllata laddove quest'ultima non sia una s.r.l. o sia sottoposta ad un regime normativo che preveda un regime più restrittivo ai diritti di consultazione, come nella fattispecie in esame;

- l'esercizio del diritto di consultazione non può essere uno strumento per aggirare i limiti che la legislazione svizzera impone ai diritti di consultazione del socio della documentazione della società anonima, ben evidenziati da \* con richiamo alla normativa elvetica;

- è assolutamente incerto se e in che misura la documentazione di \* sia detenuta da \* o possa essere procurata agevolmente da quest'ultima, giacché \* è una società operativa e non una mera holding e nella corrispondenza intercorsa tra \* e \* quest'ultima fa riferimento alla necessità di doversi recare presso la sede di \* per consultarla ed estrarne copia (cfr. docc. nn. 14, 62, 63, 64, 65, 103 ricorrente) e anche la resistente \* fa riferimento alla necessità che dipendenti di \* si rechino in trasferta presso \* per recuperare la documentazione necessaria;

- \* aveva comunque messo a disposizione del dott. Per\_1, incaricato dal ricorrente, tutta la documentazione richiesta con modalità che potevano ritenersi ragionevoli (cfr. docc.

nn. 63 e 65 ricorrente), ma \* ha chiesto al professionista di soprassedere dal proseguire con le operazioni (cfr. doc. n. 32 \* , mettendosi nella condizione di non prendere contezza delle informazioni richieste;

- deve comunque ritenersi che il ricorrente abbia ottenuto informazioni in merito a \* sufficienti per esercitare in modo informato i propri doveri di amministratore in 13 relazione alla predisposizione dei bilanci di \* tenuto conto delle puntuali critiche che egli ha formulato ai progetti di bilancio relativamente alle voci che coinvolgevano \* nonché della documentazione in atti (cfr. docc. nn. 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 83, 84, 85, 86, 94, 95 e 97 ricorrente, nonché docc. nn. 9, 10, 11, 18, 25, 27, 30, 34 e 35 \* .

Difetta, pertanto, il requisito del fumus boni juris, con assorbimento di ogni altra questione.

Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, siccome soccombente, e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media.

Le fasi introduttiva e di studio sono liquidate secondo i valori medi, quella di trattazione e decisionale secondo valori prossimi ai minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria diversa dalla documentale e dell'esaurimento dell'attività difensiva in un'unica udienza.

**P.Q.M.**

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, dichiara la propria incompetenza sulla domanda di revoca di \* dalla carica di amministratore di \* rigetta la domanda con la quale \* ha chiesto a \* che sia messa a disposizione la documentazione di \* condanna \* a rifondere a \* e a \* le spese di lite, che si liquidano per ciascuno di essi in € 4.800,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 9 novembre 2024

Il Giudice dott. Fabio Doro

Depositato in cancelleria il giorno 11 novembre 2024